

COMUNE DI PORNASSIO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2

Numero di registro generale:

Numero di protocollo:

OGGETTO:

Ricognizione delle Società Partecipate dall'Ente.

Nell'anno DUEMILAQUINDICI addi VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
FOSSATI EMILIO	X	
GUGLIERAME RAFFAELE		X
GUGLIELMI ALESSANDRO	X	
RAMO' GIANLUIGI	X	
BERTORA DINO	X	
SAPPA GIORGIO	X	
DEPERI MASSIMO	X	
TOTALE	6	1

Presiedono: Sig. FOSSATI EMILIO Presidente

Assiste: Sig. BLOISE Maria Elisabetta Segretario comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Premesso che la normativa in vigore volge nella direzione di limitare (art. 3 commi 27 e ss. L. n. 244/2007) la possibilità per gli enti locali di mantenere o costituire società di capitali;

Trattasi di una produzione legislativa disorganica, soggetta a continue modificazioni che ha generato concrete difficoltà interpretative, determinante il maturare di una condizione di incertezza e di confusione, il che produce effetti assai negativi sulla concreta applicazione delle volontà dettate dal legislatore.

Richiamata brevemente, in funzione degli obblighi ricognitivi, oggetto del presente provvedimento la seguente normativa:

Art. 3 comma 27 e segg. della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

omissis

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

omissis

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 1 comma 609 e segg. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Finanziaria 2015)

609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito

territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;

omissis

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorita' portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi i cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

omissis

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Rilevato che a seguito di ricognizione le Società partecipate dal Comune di Pornassio sono così individuate:

“Rivieracqua” società consortile per azioni a capitale interamente pubblico	<ul style="list-style-type: none">➤ Provvedimento partecipazione: delibera C.C. n. 18 del 23/05/2013➤ Provvedimento partecipazione: delibera C.C. n. 21 del 29.09.2014➤ Acquisto n. 584 azioni➤ Durata impegno: 31/12/2042
--	---

Appurato che: Rivieracqua è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico che svolge il servizio idrico integrato dell'Ambito Imperiese;

Richiamati: la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014) e l’art. 147 (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.L. 133/2014, c.d. “Sblocca Italia”,

Considerato che:

- l’Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) Imperiese per il servizio idrico integrato (S.I.I), con delibere n.22 del 22.12.2011 e n.21 del 26.09.2012 ha confermato la scelta della gestione in house di cui alla delibera n.51/2007 mediante società a totale partecipazione degli Enti locali titolari del servizio;
- in data 8.11.2012 è stata costituita la S.c.p.a Rivieracqua;
- l’A.A.T.O con delibera n.29 del 13.11.2012, integrativa delle delibere n.5 e n.23 del 2012 ha approvato la convenzione da stipularsi con Rivieracqua Scpa ed ha affidato alla medesima la gestione in house del S.I.I;

Dato atto che risultano pertanto sussistenti tutte le condizioni per il mantenimento della partecipazione societaria in essere;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei Responsabili del Servizio, riportati in calce alla presente proposta, ed espressi

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
FOSSATI Emilio

Il Segretario Comunale
Maria Elisabetta BLOISE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/03/2015 per rimanervi giorni interi e consecutivi.

Il Segretario
Maria Elisabetta BLOISE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267/2000
- Ai sensi dell'art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267/2000
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267/2000
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000

Il Segretario
Maria Elisabetta BLOISE
